

Lì, 07/03/2023

CIRCOLARE 822/23

OGGETTO: LE NOVITA' DEL C.D. "DECRETO MILLEPROROGHE" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Sulla G.U. 27.2.2023, n. 49 è stata pubblicata la Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022, c.d. "Decreto Milleproroghe". In sede di conversione, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state introdotte una serie di novità, di seguito illustrate.

PROROGA ESONERO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO Art. 1, comma 22-quinquies

In sede di conversione è **prorogato** dal 30.6.2023 al **31.12.2023** l'**esonero dell'autorizzazione** di cui agli artt. 21 e 146, D.Lgs. n. 42/2004, prevista dall'art. 40, comma 1, DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter", per la **posa (temporanea)** su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei **pubblici esercizi** (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **di strutture amovibili**, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività.

PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021 - Art. 3, comma 1

È confermata la proroga dal 31.12.2022 al **30.6.2023** del termine di **presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021** di cui all'art. 1, commi 769 e 770, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).



La proroga riguarda anche la **dichiarazione IMU degli enti non commerciali**.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS - Art. 3, comma 2

L'art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il **divieto di emissione della fattura elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS per il 2019. Tale divieto è stato prorogato per il 2020, 2021 e 2022 ad opera, rispettivamente, dell'art. 15, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", dell'art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020 e dell'art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021.

Ora, è confermata l'estensione di **tale divieto al 2023**.

In merito si rammenta che con il DL n. 135/2018 il Legislatore è intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie prevedendo che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis "si applicano **anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera**

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

INVIO CORRISPETTIVI PER SOGGETTI CON INVIO DATI AL STS - Art. 3, comma 3

L'art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015 prevede la possibilità per i **soggetti tenuti all'invio dei dati al STS**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di **assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l'invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS**. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 5, DL n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe", a decorrere dall'1.1.2022, i soggetti interessati (ad esempio, le farmacie) avrebbero dovuto adempiere all'obbligo di invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica / trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS, tramite un RT. La decorrenza dell'obbligo è stata differita all'1.1.2023 ad opera del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale". Ora, è confermato l'**ulteriore differimento** di tale decorrenza **all'1.1.2024**.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI 2023 - Art. 3, comma 8

Con la modifica dell'art. 60, comma 7-bis, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", è confermata la riproposizione della possibilità di **sospendere** (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli **ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali e immateriali **anche per il bilancio d'esercizio 2023 a prescindere dal "comportamento" tenuto nel bilancio 2022**.

Tale proroga, opera a favore di coloro che hanno usufruito al 100% della sospensione dell'ammortamento 2022 sia di coloro che hanno effettuato, anche parzialmente, l'ammortamento 2022.

DIFFERIMENTO TERMINI "PUBBLICAZIONE" ADDIZIONALI REGIONALI 2023 Art. 3, comma 10-sexies

Per le Regioni in cui sono state indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale al 31.12.2022 (Lazio e Lombardia) e limitatamente alle **aliquote applicabili per il 2023** è previsto il **differimento**:

- dal 31.12.2022 **al 31.3.2023** del termine per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF ex art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 446/97;
- dal 31.1.2023 **al 13.5.2023** del termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito Internet del MEF.

ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO "A DISTANZA" - Art. 3, comma 10-undecies

In sede di conversione sono prorogate **fino alle assemblee tenute entro il 31.7.2023** le disposizioni previste dall'art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia". In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- il **voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza**;
- l'**assemblea può svolgersi**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis,

comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;

- le **srl** possono consentire che **l'espressione del voto** dei soci avvenga mediante **consultazione scritta / consenso espresso per iscritto**.



Non è stata disposta alcuna proroga al termine di approvazione del bilancio 2022 che resta confermata al 30.4.2023 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

ADEGUAMENTO STATUTI ENTI TERZO SETTORE - Art. 9, comma 3-bis

In sede di conversione è **prorogato al 31.12.2023** (in precedenza 31.12.2022) il termine entro il quale ONLUS, OdV e APS possono **adeguare i propri statuti** alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) tramite la **modalità semplificata** di approvazione in assemblea ordinaria.

PROROGA 5% ONLUS - Art. 9, comma 4

Per effetto della modifica apportata all'art. 9, comma 6, DL n. 228/2021 è confermata la **proroga di un ulteriore anno** della possibilità, a favore delle ONLUS, di partecipare alla destinazione del 5%.

Considerato il "ritardo" dell'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) le ONLUS iscritte all'Anagrafe delle ONLUS al 22.11.2021, **potranno essere destinatarie del 5% anche nel 2023**, con le modalità disposte dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

PROROGA RIFORMA DELLO SPORT - Art. 16, comma da 1 a 2-bis

Con la modifica degli artt. 51 e 52, D.Lgs. n. 36/2021, come modificati dal D.Lgs. n. 163/2022, è **differita dall'1.1.2023 all'1.7.2023** l'entrata in vigore delle norme riguardanti la "Riforma dello sport" relativa al **lavoro sportivo** (contestualmente opera un identico differimento della decorrenza delle abrogazioni connesse alle nuove disposizioni).

In particolare è differita all'1.7.2023 l'operatività delle nuove disposizioni riguardanti:

- la definizione di "lavoratore sportivo";
- l'introduzione della nuova figura dei "volontari";
- il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile al settore dilettantistico;
- il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile ai rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-contabile.

In sede di conversione è stato introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 51, in base al quale i **lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo** che nel **2023** percepiscono:

- compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR; nonché;
- compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021,

L'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per tale anno **non può superare l'importo complessivo di € 15.000**. Di conseguenza, il limite per il **2023** è **unitario**, a prescindere dall'inquadramento fiscale di riferimento applicato nel primo / secondo semestre.

Si rammenta che, per quanto riguarda i compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo nella **disciplina applicabile ante riforma**, per importi:

- **fino a € 10.000** gli sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare IRPEF e non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi;
- **superiori a € 10.000 e fino a € 30.658,28** è applicata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 23%, maggiorata delle addizionali regionali e comunali, ai sensi del citato art. 25. Anche per tali importi non sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi;
- **eccedenti € 30.658,28** è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23%, a cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali

Con la **nuova disciplina**, ai sensi del citato art. 36, comma 6, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di € 15.000, la parte eccedente concorre a formare il reddito del percipiente.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
